

Legge regionale 09 dicembre 2015 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

**Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).**

**Art. 8**

*(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 8/2003)*

1. L'articolo 13 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

**<<Art. 13**

*(Contributi annui a enti di promozione sportiva)*

1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.>>.